



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.351 DEL 26/11/2025

OGGETTO:

Adozione” Aggiornamento del Piano Catasto Incendi – Aree percorse dal fuoco 2024” nel Comune di Furci Siculo.

Premesso che:

- La Regione Siciliana disciplina la materia relativa alla difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali con la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 recante: *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”* (G.U.R.S. n. 17 del 11.04.1996) modificata ed integrata dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14 recante: *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.S.E.A.”* (G.U.R.S. n. 21 del 21.04.2006 - S.O.);
- Il comma 1^{ter} dell’art. 3 di quest’ultima Legge Regionale ha recepito, dinamicamente, la Legge 21 novembre 2000, n. 353: *“Legge Quadro in materia di incendi boschivi”* (G.U.R.I. n. 280 del 30.11.2000), stabilendo che *“Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*;
- Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e ss. mm. ii.:
 1. *Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento;*
 2. *Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri;*
 3. *(.....);*
 4. *I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l’incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco;*
 5. *A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del*

legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto;

5. bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione Siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale”;

Considerato che:

- Per **“incendio boschivo”**, ai sensi dell’art. 33bis della L.R. 16_1996 e ss. mm. ed ii. che rimanda all’art. 2 della Legge 353/2000 e ss. mm.ii., si intende: *“... un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”;*
- La *“Legge Quadro in materia di incendi boschivi”* stabilisce, al comma 1 dell’art. 3, che: *“Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ...”* ed al comma 2 dell’art. 10 che: *“I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato;*
- *Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;*
- *Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. ...”;*
- Ad oggi, con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 302** del 13 luglio 2023, si è deliberato di *“apprezzare il ‘Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025”*. Tale Piano, redatto dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 34 della L. R. 16/1996 e ss. mm. ed ii., costituisce revisione complessiva del Piano Antincendi Boschivi (AIB) 2015 della Regione Siciliana approvato con Decreto 11 Settembre 2015 del Presidente della Regione Sicilia;
- Relativamente alle attività vietate, alle prescrizioni ed alle sanzioni in caso di trasgressione ai divieti, nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi, l’art. 37 della L.R. 16/1996 e ss. mm. ed ii. prevede che: *“Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353.”*. Tale articolo, come modificato, in ultimo, dal punto e) del Comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 recante *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recita:
 1. *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.*

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

.....”

1. bis. *“La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione,”*

2. *“I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano*

regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente.

L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.”

3. *“.....”*

4. *“Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.”*

5. *“Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.”*

6. *“.....”*

7. *“In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.”*

8. *“In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”*

- L’art. 39 della L. R. n. 16_1996 come integrata e modificata dalla L. R. n. 4/2006 prevede che: *“I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati, su cartografia 1: 10.000, a cura degli Ispettorati Forestali competenti per territorio. L’elenco dei terreni, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale.”*. A tal fine il Dipartimento Foreste – Corpo Forestale della Regione Siciliana si è dotato di un Sistema Informativo Forestale (SIF), consultabile direttamente dai Comuni, quale strumento di fondamentale importanza per la pianificazione e la gestione delle attività di competenza ed in particolare per quella antincendio. Tra le varie funzionalità che il S.I.F. è in grado di assicurare vi è quella relativa all’individuazione, tramite rilievo GPS e/o fotoanalisi satellitare o aerea, delle aree percorse da incendi;

Dato atto che:

- il Comune di Furci Siculo si era dotato di un Piano catastale degli incendi ai sensi dell’Art 10 della L. 353/2000 approvato con Delibera di G.M. n. 277 del 05/10/2007;
- con Delibera di G.C. n. 32 del 19/02/2025 è stato assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica l’importo complessivo per l’incarico di cui all’oggetto (oneri e iva inclusi) per il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi);
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 106 del 19/02/2025 è stato affidato il Servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, al Geom. Francesco Sorbetti con studio in Furci Siculo in Via Roma 56, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Messina n. 3001;

Accertato che con nota trasmessa tramite pec, acquisita al protocollo del Comune di Furci Siculo al n.11530 del 11/11/2025, il professionista incaricato ha trasmesso l’Aggiornamento del Catasto Incendi (aggiornato al 2024 - Legge 353/2000) corredato dalla sotto-elencata documentazione:

- Planimetria Geoportale Regione Siciliana - Sistema Informativo Forestale - Incendi 2024 Scala 1:100.000;
- Planimetria Geoportale Regione Siciliana - Sistema Informativo Forestale - Incendi 2024 Scala 1:1.000 con sovrapposizione particelle catastali;
- Planimetria Catastale Scala 1:2.000 con sovrapposizione aree percorse dal fuoco anno 2024;

Rilevato che sulla base di tali perimetrazioni, è stato redatto apposito elenco catastale delle particelle, con relativa coltura ed estensione della superficie percorsa dal fuoco;

Dato atto che l'U.T.C., sulla base di quanto indicato, predisporrà le perimetrazioni delle "Aree Boscate" o a "Pascolo" percorse dal fuoco, con relativi elenchi definitivi, con titolarità, coltura ed estensione;

Ritenuto che in considerazione dell'incidenza sulla pianificazione urbanistica delle perimetrazioni delle aree interessate dagli incendi, è opportuno che l'aggiornamento del Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco sia prima effettuato attraverso l'adozione con Deliberazione di Giunta Comunale;

Ritenuto necessario:

- procedere all'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2024 come previsto dall'art. 10 comma 2 della legge n° 353 del 21 novembre 2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi", l'ufficio urbanistica ha redatto l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco ordinato per identificativi catastali;
- aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco alla data del 31.12.2024 con l'eliminazione dei vincoli decaduti relativamente all'art. 10, comma 1 della legge 353/2000 – Capo II (prescrizioni, divieti e sanzioni), in cui si prevedono gli interventi consentiti nell'arco temporale dei 15-10-5 anni dalla data dell'incendio;
- adottare per i motivi in narrativa esplicitati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l'allegato elaborato tecnico composto da: elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco per identificativi catastali, per singoli incendi e stralci delle planimetrie catastali con indicazione delle particelle dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per i singoli incendi;
- depositare presso l'Ufficio Tecnico, l'elaborato tecnico di cui al punto precedente contenente elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco e stralci delle planimetrie catastali con indicazione delle particelle dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico. Pubblicare l'elenco delle particelle catastali interessate dal regime vincolistico all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune;
- dare atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico alla pubblicazione e alla successiva approvazione della perimetrazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 353 del 21.11.2012 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

**PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE quanto sopra esposto in narrativa che qui si intende completamente richiamato;

DI AGGIORNARE il catasto delle aree percorse dal fuoco alla data del 31.12.2024 con l'eliminazione dei vincoli decaduti relativamente all'art. 10, comma 1 della legge 353/2000 – Capo II (prescrizioni, divieti e sanzioni), in cui si prevedono gli interventi consentiti nell'arco temporale dei 15-10-5 anni dalla data dell'incendio;

DI ADOTTARE per i motivi in narrativa esplicitati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l'allegato elaborato tecnico composto dall'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco per identificativi catastali e per singoli incendi e gli stralci delle planimetrie catastali con indicazione delle particelle dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

DI DEPOSITARE presso l'Ufficio Tecnico, l'elaborato tecnico di cui al punto precedente, per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico;

DI PUBBLICARE l'elenco delle particelle catastali interessate dal regime vincolistico all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune;

DI DARE ATTO CHE:

- il presente provvedimento costituisce atto propedeutico alla pubblicazione e alla successiva approvazione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 353 del 21.11.2012 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il proponente

Il Sindaco

(Dott. Matteo Giuseppe Francilia)